



Co-funded by
the European Union



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE

CONTRATTO D'APPALTO

Lavori di completamento del Centro Intermodale:

Lotto 6 - Allungamento asta di manovra a mt. 750 - 2^a stralcio - OPERE CIVILI

(CUP: G51G17000040007 - CIG: BC375A2E05)

L'anno duemila ventisei il giorno due del mese di ottobre (02.10.2026), il presente contratto viene stipulato e sottoscritto in modalità digitale dalle parti mediante **firma elettronica qualificata**, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS), intendendosi perfezionato nel luogo e nel momento in cui l'ultima firma viene apposta,
tra

Bolzonello Sergio nato a Pordenone il 14.01.1960, residente a Pordenone in Via Locatelli n. 9, codice fiscale BLZ SRG 60A14 G888O, che interviene in qualità di Amministratore Delegato di Interporto – Centro Ingresso di Pordenone S.p.A. (Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone e Udine), con sede in via Interporto Centro Ingresso n. 114/15 – Pordenone, codice fiscale e partita IVA 00192610939, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «stazione appaltante»

e

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito - ai sensi degli artt. 65, comma 2, lettera e) e 68 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 - con atto in data 10.09.2026 rep. n. 34205 racc. n.14649 del Notaio dott. Giusi Rocco di Latisana (UD), registrato a Udine l'11.09.2026 al n. 17986 serie 1T, tra i seguenti operatori economici:

- “Costruzioni Cicuttin s.r.l.” con sede in Latisana (UD), Via Livelli n. 7, codice fiscale e partita IVA 00163320302, capogruppo mandataria;
- “Lorenzon F.lli s.r.l.” con sede in Azzano Decimo (PN), Via del Bosc n. 1, codice fiscale e partita IVA 00182280933, mandante;

rappresentato dal sig. Marco Cicuttin nato a Udine (UD) il 17.07.1964, residente a Latisana (UD), Via Livelli n. 11, codice fiscale CCT MRC 64L17 L483P, Amministratore Delegato dell'impresa “Costruzioni Cicuttin s.r.l.”, che interviene in forza del mandato conferito con il suddetto atto notarile di costituzione del R.T.I., di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

PREMESSO CHE

l'intervento relativo ai lavori di completamento del Centro intermodale/potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale – Allungamento asta di manovra a mt. 750 (opere civili e impianti ferroviari) è cofinanziato in parte dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed in parte dall'Unione Europea per un importo complessivo di euro 7.030.549,16, ripartito in relazione alle rispettive ammissibilità di spesa come segue:

con riferimento a L.R. n. 13/2019 – quota finanziamento di euro 4.107.561,32 (Decreto n. 28705/GRFVG del 13.06.2024)

- a) in quota parte per un importo di euro 3.008.146,27 dai fondi di cui alla L.R. 06.08.2019, n. 13, art. 6, commi 13, 14, 15, 16 e 17 (Decreto concessione n. 4249/TERINF del 17.10.2019 – euro 10.500.000,00);
- b) in quota parte per un importo di euro 457.373,28 dai fondi di cui alla L.R. n. 13/2022, art. 5, commi da 51 a 54 finalizzato alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime;

- c) in quota parte per un importo di euro 642.041,77 dai fondi di cui al contributo U.E. relativo al Project 101122960 – 22-IT-TG-PORTE (Grant Agreement in data 05.10.2023);
con riferimento a L.R. n. 45/2017 – quota finanziamento di euro 2.922.987,84 (Decreto n. 28706/GRFVG del 13.06.2024)
- a) in quota parte per un importo di euro 2.000.000,00 dai fondi di cui alla L.R. 28.12.2017, n. 45, art. 6, commi 11, 12, 13, 14 e 15 (Decreto concessione n. 1847/TERINF del 03.05.2018 – euro 3.000.000,00);
- b) in quota parte per un importo di euro 166.559,27 dai fondi di cui alla L.R. n. 13/2022, art. 5, commi da 51 a 54 finalizzato alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime;
- c) in quota parte per un importo di euro 756.428,57 dai fondi di cui al contributo U.E. relativo al Project 101079728 - 21-IT-TG-PASS4CORE-ITA 2 (Grant Agreement in data 07.10.2022).

la variante al progetto esecutivo relativo ai “Lavori di completamento del Centro Intermodale: Lotto 6 - Allungamento asta di manovra a mt. 750” (CUP: G51G17000040007) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con delibera n. 8 del 16.09.2025, che mantiene invariato l'importo complessivo di euro 7.030.549,00,16 approvato con delibera n. 7 del 22.07.2024, così ripartito:

1. OPERE CIVILI	euro 6.650.000,00
2. IMPIANTI FERROVIARI	euro 380.549,16
TOTALE COMPLESSIVO	euro 7.030.549,16

il progetto, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 58 del Codice dei contratti, ai fini dell'affidamento prevede la suddivisione degli in categorie di lavorazioni omogenee (“Opere civili” e “Impianti ferroviari”);

nel dettaglio il quadro economico relativo alle opere civili, dell'importo complessivo di euro 6.650.000,00, risulta così aggiornato:

A. LAVORI E ONERI DELLE SICUREZZA

A.1) 1^ stralcio - Cavalcavia (aggiornamento a seguito appalto e perizia n. 2)

- Lavori al netto ribasso d'asta del 6,78%	euro 790.767,27
- Oneri della sicurezza	euro 24.349,05
Sommano A.1)	euro 815.116,32

A.2) 2^ stralcio – Rilevato (aggiornamento a seguito di variante al progetto)

- Lavori a base d'asta	euro 3.940.000,00
- Oneri della sicurezza	euro 60.000,00
Sommano A.2)	euro 4.000.000,00
TOTALE A)	euro 4.815.116,32

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) Rilievi, accertamenti ed indagini	euro 46.000,00
B.2) Acquisizione aree	euro 85.000,00
B.3) Spese tecniche, collaudi, ecc.	euro 426.400,00
B.4) Spese commissioni aggiudicatrici	euro 0,00
B.5) Spese per pubblicità	euro 1.159,90
B.6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche CSA	euro 2.000,00
B.7) Spese per interferenza lavori e sorveglianza RFI spa	euro 40.000,00
B.8) Spese per occupazione aree di cantiere	euro 5.000,00
B.9) Monitoraggio cedimenti binario (da definire/richiesta preventivo)	euro 20.000,00
B.10) Impianto illuminazione	euro 80.000,00
B.11) Piantumazioni	euro 20.000,00
B.12) Imprevisti	euro 200.000,00
SOMMANO	euro 995.559,90
Economia di spesa da riutilizzare	euro 839.323,78
TOTALE B)	euro 1.834.883,68
TOTALE (A+B)	euro 6.650.000,00

l'importo complessivo a base d'asta delle OPERE CIVILI ammonta ad euro 4.000.000,00, I.V.A. esclusa, così ripartito:

LAVORI A MISURA

Importo lavori	euro 1.172.192,58
Oneri per la sicurezza	euro 17.850,65

Totale lavori a misura ed oneri per la sicurezza	euro 1.190.043,23
LAVORI A CORPO	
Importo lavori	euro 2.767.807,42
Oneri per la sicurezza	<u>euro 42.149,35</u>
Totale lavori a corpo ed oneri per la sicurezza	euro 2.809.956,77

l'incidenza del costo della manodopera calcolata dalla Stazione appaltante ammonta ad euro 986.628,13;

con determina a contrarre del 15.06.2026, il RUP ha disposto di avviare una procedura negoziata telematica senza bando, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento per le Imprese Pubbliche dei settori speciali – Parte lavori;

in seguito a procedura di gara espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO online" Codice rfq_127557, l'appalto è stato aggiudicato alla costituenda ATI tra le imprese Costruzioni Cicuttin s.r.l. e Lorenzon F.lli s.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 18,81% e quindi per un importo netto di complessivi euro 3.258.886,00, oltre ad IVA, come di seguito determinato:

Importo dei lavori a base d'asta	euro 3.940.000,00
Ribasso del 18,81%	<u>euro 741.114,00</u>
Restano	euro 3.198.886,00
Costi della sicurezza	<u>euro 60.000,00</u>
Importo netto	euro 3.258.886,00;

l'appaltatore ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali e i dati richiesti ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta;

l'appaltatore ha indicato nella propria offerta le quote in percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore economico e con la seguente ripartizione delle categorie dei lavori:

Costruzioni Cicuttin s.r.l.

Categoria OG3 – quota percentuale di esecuzione	22%
Categoria OG6 – quota percentuale di esecuzione	0%
Categoria OS21 – quota percentuale di esecuzione	100%

Lorenzon F.lli s.r.l.

Categoria OG3 – quota percentuale di esecuzione	78%
Categoria OG6 – quota percentuale di esecuzione	100%
Categoria OS21 – quota percentuale di esecuzione	0%

l'appaltatore ha indicato nella propria offerta l'intenzione di subappaltare il 49,99% dell'importo dalla categoria OG3 (prevalente) e il 100% dell'importo delle categorie OG6 e OS21 (scorporabili e subappaltabili);

effettuate le verifiche di legge, dalla documentazione acquisita dalla stazione appaltante, **nulla risulta** a carico del suddetto appaltatore circa la sussistenza di provvedimenti o procedimenti inerenti misure di prevenzione o divieti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e lo stesso risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa (di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) per la stipula ed esecuzione del contratto;

sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria dell'appaltatore;

nei confronti dei rappresentanti dell'impresa non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;

in data 01.09.2026 si è conclusa positivamente la verifica del possesso dei requisiti dell'appaltatore, come risulta dal verbale del RUP, ed in data 02.09.2026 è stato emesso il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e ss. del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sono state pubblicate sul sito della stazione appaltante

www.interportocentroingrosso.com e sul portale di eAppalti www.eappalti.regione.fvg.it;

l'appaltatore ha trasmesso la documentazione di cui all'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, che è stata verificata positivamente dalla stazione appaltante;

ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'appaltatore ha costituito la garanzia definitiva mediante polizza n. 536378104 emessa in data 18.09.2026 da Allianz S.p.A. a favore di Interporto Centro - Ingrosso di Pordenone S.p.A., agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente affidamento (con tale garanzia fideiussoria Allianz S.p.A. si riterrà obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta della stazione appaltante e senza alcuna riserva);

l'importo garantito dalla suddetta polizza, pari ad euro 162.944,30, corrisponde al 5% dell'importo di contratto, così come previsto dall'articolo 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

ai sensi dell'art. 41, comma 7 Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 non sussistono vincoli o impedimenti in merito all'accessibilità delle aree o alla conseguente realizzabilità del progetto, anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

Responsabile unico del progetto è il p.i. Alfredo De Paoli, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei Lavori di completamento del Centro Intermodale:

Lotto 6 - Allungamento asta di manovra a mt. 750 - 2^a stralcio - OPERE CIVILI

CUP: G51G17000040007

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito «Codice dei contratti») e di quelle contenute nel Capitolato generale dei lavori pubblici di cui al D.M. n. 145/2000.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo A.01 del Capitolato speciale di appalto.

In riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

il Codice identificativo della gara (CIG) dell'intervento è il seguente: **BC375A2E05**.

Articolo 2. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 18,81%, ammonta a complessivi euro 3.258.886,00, come di seguito determinato:

importo lavori a misura	euro 1.172.192,58
importo lavori a corpo	<u>euro 2.767.807,42</u>
totale importo dei lavori (soggetti a ribasso)	euro 3.940.000,00
ribasso del 18,81%	<u>euro 741.114,00</u>
restano	euro 3.198.886,00
costi della sicurezza	<u>euro 60.000,00</u>
importo netto	euro 3.258.886,00

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato **“a corpo e misura”** ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti.

Per le prestazioni **“a corpo”** il prezzo offerto resta fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e le quantità effettive dei lavori eseguiti: pertanto non potrà essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Per le prestazioni “**a misura**” il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo le quantità effettive dei lavori eseguiti.

Tenuto conto della facoltà per la Stazione appaltante di applicare le disposizioni di cui all'art. 120, comma 9 del Codice, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore globale dell'appalto viene stimato in complessivi euro 4.800.000,00, come di seguito determinato:

Importo a base d'asta	euro	4.000.000,00
Aumento di 1/5	euro	800.000,00
Valore globale stimato	euro	4.800.000,00

Articolo 3. Condizioni generali e particolari del contratto

L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati grafici progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In riferimento ai lavori previsti “**a corpo**” negli atti progettuali, il cui importo resta fisso e invariabile, i prezzi unitari di elenco, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate dal Direttore dei lavori.

In riferimento ai lavori previsti “**a misura**”, il cui importo potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo le quantità effettive dei lavori eseguiti, il contratto fissa i prezzi invariabili per unità di misura.

In particolare, trattandosi di lavori da realizzare in ambito ferroviario, l'appaltatore, per l'esecuzione di tali lavorazioni, dovrà attenersi alle specifiche disposizioni impartite da RFI S.p.A.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Pordenone, all'indirizzo Interporto Centro Ingrosso n. 114/15, presso la sede di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.

Come risulta dalla documentazione allegata al presente contratto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo le seguenti persone:

per conto dell'impresa Costruzioni Cicuttin s.r.l.

- Cicuttin Marco nato a Udine (UD) il 17.07.1964, residente a Latisana (UD), Via Livelli n. 11, codice fiscale CCT MRC 64L17 L483P nella sua qualità di Amministratore Delegato;
- Cicuttin Lorenzo nato a Latisana (UD) il 05.08.1971, residente a Latisana (UD), Via Giovanni XXIII n. 16, codice fiscale CCT LNZ 71M05 E473X nella sua qualità di Presidente del C.d.A.;

per conto dell'impresa Lorenzon F.lli s.r.l.

- Lorenzon Ivan nato a Pordenone (PN) il 12.12.1970, codice fiscale LRN VNI 70T12 G888X;
- Lorenzon Walter nato a Pordenone (PN) il 29.07.1969, codice fiscale LRN WTR69L29 G888P.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente – ai sensi dell'art. 4 del Capitolato generale - deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 240 (duecentoquaranta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso in cui il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi i 60 (sessanta) giorni la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

È sempre fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di richiedere il risarcimento del maggior danno subito in conseguenza del ritardo nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Le penali dovute dall'appaltatore per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono stabilite ai sensi dell'art. 126 del Codice e dall'art. A.18 del Capitolato speciale di appalto.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'**1,5 per mille** dell'importo contrattuale.

La penale cui al precedente comma, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori – Proroga dei tempi contrattuali

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del precedente comma.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, oltre a quanto previsto nel Capitolato speciale di appalto, le spese per la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore deve osservare e far osservare al personale presente in cantiere le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assistenza e assicurazione dei lavoratori. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri previsti nel presente atto per spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Trattandosi di lavori da realizzarsi in ambito ferroviario, l'appaltatore dovrà attenersi alle specifiche disposizioni impartite da RFI S.p.A., con particolare riferimento alle interferenze con la linea ferroviaria Udine-Venezia.

Pertanto, nei casi di interferenze, si obbliga a coordinare l'esecuzione dei propri lavori con le interruzioni della linea ferroviaria Udine – Venezia (se necessario), nell'interesse della buona esecuzione delle opere e nel rispetto del programma di cantierizzazione concordato con RFI, rinunciando ad avanzare per questo motivo qualsiasi richiesta di maggiori compensi o di spostamenti del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Per quanto attiene le misure specifiche di sicurezza, si rinvia al Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori **“a corpo”** è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto aggiornato rispetto al progetto esecutivo.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

La misurazione e la valutazione dei lavori **“a misura”** sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco.

In caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Revisione prezzi

Si rinvia all'art. A.31 del Capitolato speciale di appalto in cui sono stabilite le clausole di revisione prezzi con riferimento alle disposizioni dell'art. 60 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al **3%** dell'importo complessivo sarà possibile procedere alla revisione prezzi.

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione operano nella misura del **90%** del valore eccedente il 3% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater del Codice dei contratti.

Ai fini della determinazione delle categorie omogenee di lavorazioni (TOL), individuate con riferimento alla tabella A.1 di cui all'allegati II.2-bis del Codice, si rinvia all'elaborato C3.A di progetto.

Nella tabella che segue, l'importo complessivo a base d'asta di euro 4.000.000,00 risulta come di seguito scomposto e classificato:

	Importo lavori	Costi sicurezza	Importo totale	%
T.O.L.4 Lavori di movimento terra, demolizioni, ecc.	1.336.317,03	20.350,01	1.356.667,04	33,92%
T.O.L.5 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	134.886,11	2.054,10	136.940,21	3,42%
T.O.L.6 Strutture e manufatti in acciaio	113.316,74	1.725,64	115.042,38	2,88%
T.O.L.7 Strutture e manufatti in calcestruzzo armato	931.624,23	14.187,17	945.811,40	23,65%

T.O.L.11 Acquedotti e fognatura	371.876,50	5.663,09	377.539,59	9,44%
T.O.L.19 Opere di fondazione speciale, ecc	936.917,11	14.267,77	951.184,88	23,78%
T.O.L.20 Conferimento rifiuti a impianto smaltimento	115.062,28	1.752,22	116.814,50	2,92%
TOTALE	€ 3.940.000,00	€ 60.000,00	4.000.000,00	100,00%

Si precisa che i cavidotti predisposti per l'impianto illuminazione e fibra ottica riguardano la posa interrata di linee a rete (tubazioni in pvc corrugato, scavi in trincea e rinterri, pozzetti e chiusini ispezione), che non hanno vita a sé stante in quanto trattasi di un'opera accessoria e funzionale ai rispettivi impianti, la cui filiera tecnica e le modalità esecutive sono assimilabili a quelle delle reti idriche/fognarie. Pertanto tali lavorazioni, che incidono nella misura dell'1,24% dell'importo dei lavori, sono state accorpate nella TOL 11 (acquedotti e fognature).

L'indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 4 del Codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Si rinvia al Capitolato speciale di appalto "CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE".

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Pagamento anticipazione

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Capitolato speciale di appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di garanzia e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **euro 500.000,00 (cinquecentomila)**.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori (adozione), che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura (art. 125, comma 3 del Codice dei contratti);
- il R.U.P., contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione (art. 125, comma 5 del Codice dei contratti).

Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'eventuale anticipazione erogata.

La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 60 (sessanta) giorni – stante la natura particolare del contratto e le sue caratteristiche specifiche - decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, mediante bonifico bancario, previa presentazione da parte dell'appaltatore di regolare fattura fiscale e verifica della regolarità contributiva (art. 125, commi 2 e 7 del Codice dei contratti).

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al precedente comma 1.

In deroga alla previsione del suddetto comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.

Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo.

L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario, eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
- e) presentazione della documentazione attestante la conformità dei materiali impiegati.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

I certificati di pagamento delle rate di acconto non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera.

Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori - di cui all'art. 12, comma 1, lettera e) dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti - è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al successivo comma 3 e alle condizioni di cui al seguente comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di garanzia, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni - stante la natura particolare del contratto e le sue caratteristiche specifiche - dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata a saldo, come per il pagamento degli acconti, è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), introdotto dall'articolo 2, comma 9 della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
- e) all'acquisizione dell'attestazione di congruità ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,

secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria – ai sensi dell'art. 117, comma 9 del Codice dei contratti - emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, aumentato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 116, comma 2 del Codice dei contratti;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice dei contratti e conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice dei contratti.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Articolo 13. Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 37 (trentasette) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, per causa imputabile alla stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrae per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma precedente, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Gli interessi moratori vengono calcolati nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo/regolare esecuzione ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla stazione appaltante.

Il certificato di cui al comma precedente assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

Risoluzione civilistica del contratto. Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice invio di lettera PEC o lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione e nella consegna del cronoprogramma;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nelle altre ipotesi previste nel CSA.

Si applica quanto previsto all'Allegato II.14, art. 10, commi 4, 5 e 6 e resta salvo il diritto della stazione appaltante a richiedere tutti i danni all'appaltatore.

In tale ipotesi si procederà ad una nuova procedura di affidamento con addebito di tutti i costi relativi all'originario affidatario.

Risoluzione civilistica del contratto. Diffida ad adempiere

La stazione appaltante ha anche facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice invio di lettera PEC o lettera raccomandata con indicazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, in caso di ulteriori inadempimenti nel corso dell'esecuzione del contratto e specificamente contestati.

Si applica quanto previsto all'Allegato II.14, art. 10, commi 4, 5 e 6 e resta salvo il diritto della stazione appaltante a richiedere tutti i danni all'appaltatore.

In tale ipotesi si procederà ad una nuova procedura di affidamento con addebito di tutti i costi relativi all'originario affidatario.

Risoluzione pubblicistica del contratto

Restano salve le ipotesi, previste nell'art. 122 del Codice, di obbligo di risolvere il contratto (comma 2) o di facoltà di risolvere il contratto (commi 1, 3 e 4).

In tali casi si darà applicazione integrale a quanto previsto nel medesimo art. 122, con gli ulteriori effetti indicati all'art. 124, oltre che a quanto previsto all'Allegato II.14, art. 10.

Ai sensi del predetto art. 124 verranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Articolo 16. Controversie

A) Definizione delle contestazioni fra stazione appaltante ed appaltatore

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

B) Procedimento per il tentativo di accordo bonario applicato per le controversie di natura economica

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell'esecutore, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 (cinque) ed il 15 (quindici) per cento dell'importo contrattuale, si applica il

procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall'art. 210, commi 2-6 del Codice dei contratti.

Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio e può essere reiterato per una sola volta se le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 (quindici) per cento dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice dei contratti.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del progetto attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario si rinvia all'art. 210 del Codice dei contratti.

C) Controversie giudiziali

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice dei contratti, sono devolute all'autorità giudiziaria competente Foro di Pordenone essendo esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie eventualmente avviate in corso di contratto l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alle disposizioni del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono stati acquisiti i seguenti Documenti unici di regolarità contributiva:

- Costruzioni Cicuttin s.r.l. - numero protocollo INAIL_54376440 del 03.06.2026 con scadenza il 01.10.2026;
- Lorenzon F.lli s.r.l. - numero protocollo INAIL_54361223 del 01.06.2026 con scadenza il 29.09.2026.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a depositare presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base all'informazione antimafia archiviata dalla stazione appaltante e acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 20. Subappalto

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, dovendo l'affidatario, in ogni caso, eseguire in proprio la parte prevalente (50,01%) delle lavorazioni ricomprese nella predetta categoria prevalente.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

Nessuna lavorazione oggetto del contratto di appalto potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti percentuali di lavorazioni con riferimento alle rispettive categorie:

- 49,99% dell'importo dalla categoria OG3 (prevalente)
- 100% dell'importo della categoria OG6 (scorporabile e/o subappaltabile);
- 100% dell'importo della categoria OS21 (scorporabile e/o subappaltabile).

Con riferimento al rischio di infiltrazioni criminali, la stazione appaltante prescinde da tale valutazione quando i subappaltatori ulteriori sono iscritti nella White list prefettizia di cui all'art. 1, comma 52 della L. 190/2012.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore anche per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tranne i casi in cui è liberato da responsabilità solidale ai sensi dell'art. 119, comma 11, lett. a) e c) del Codice.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero 536378104 emessa in data 18.09.2026 da Allianz S.p.A. con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – Milano, per l'importo di euro 162.944,30, pari al 5% dell'importo del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice dei contratti, l'appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa n. 536378105 con data inizio copertura assicurativa 21.09.2026, prestata da Allianz S.p.A. con sede legale in Piazza

Tre Torri, 3 - Milano, che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui alla polizza C.A.R.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati copre tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Tale polizza risulta stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), prevede una somma assicurata così distinta:

partita 1)	per le opere oggetto del contratto:	euro	3.258.886,00
partita 2)	per le opere preesistenti:	euro	800.000,00
partita 3)	per demolizioni e sgomberi:	euro	200.000,00

Deve essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) risulta stipulata come segue:

- Costruzioni Cicuttin s.r.l. polizza n. 412183727 con AXA ASSICURAZIONI SPA per una somma assicurata pari ad euro 5.000.000,00.
- Lorenzon F.lli s.r.l. polizza n. 1/39433/60/763562596 con UNIPOL ASSICURAZIONI SPA per una somma assicurata pari ad euro 5.000.000,00 (polizza originaria n. M00963334/08 di GRUPPO SAI FONDIARIA).

Gli importi o percentuali di scoperto o di franchigia indicate nella polizza, sono condizioni che non sono opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi terzo e quarto, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Con riferimento al regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 68, comma 9 del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati.

Le garanzie di cui al precedente comma terzo, limitatamente alla partita 1), e al comma quarto, sono estese sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato speciale di appalto;
- c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- d) l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5 del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- g) il cronoprogramma di cui all'art. 18, comma 1 dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti;
- h) le polizze di garanzia;
- i) il bando ed il disciplinare di gara o lettera di invito;
- l) gli ulteriori documenti individuati dal RUP in sede di bando di gara e/o stipula del contratto:

- il “capitolato generale tecnico di appalto delle opere civili” di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) – Rev. 31.12.2020, con riferimento alle specifiche sezioni afferenti alle opere in appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
- **il computo metrico estimativo che individua la scomposizione dell’importo complessivo dei lavori in TOL (elaborato C.3A).**

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed i suoi Allegati;
- b) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi Allegati;
- c) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- d) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- e) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.;
- f) D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 – Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
- g) la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di lavori pubblici (per quanto non in contrasto con il Codice dei contratti):
Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - Disciplina organica dei lavori pubblici.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori in corso d'opera.

Articolo 24 - Dichiarazione di mancanza di incompatibilità o conflitto d'interesse

L'Amministratore Delegato della Stazione appaltante e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano che fino al termine degli obblighi contrattuali, saranno valide tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

- a) L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente:
 - di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l'affidamento di cui al presente contratto, né di svolgere alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di direzione e di vigilanza, né di far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionale, obbligandosi a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante l'insorgere di qualsiasi ipotesi di incompatibilità o di cessazione delle condizioni dichiarate, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori;
 - di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interessi con la Stazione appaltante.
- b) L'Amministratore delegato della Stazione appaltante, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente:
 - di non avere alcuna ragione di incompatibilità rispetto alle previsioni di legge;
 - di non avere alcun profilo di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, in relazione alle indicazioni contenute nell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - di impegnarsi a comunicare qualsiasi ragione sopravvenuta alla presente dichiarazione, immediatamente astenendosi.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131/1986 è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede in caso di d'uso la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

* * * * *

Atto redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

Atto soggetto a bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 – Allegato I.4

Per la stazione appaltante (Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.):
Firmato digitalmente da:
L'Amministratore delegato Sergio Bolzonello
Bolzonello Sergio



Firmato il 02/10/2026 09:35
Seriale Certificato: 5109313
Valido dal 19/11/2025 al 19/11/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per l'appaltatore (R.T.I. tra Costruzioni Cicuttin s.r.l. e Lorenzon F.lli s.r.l.):
Il Legale rappresentante dell'impresa Costruzioni Cicuttin s.r.l. (mandataria)
Marco Cicuttin



Firmato digitalmente da:
Cicuttin Marco
Firmato il 02/10/2026 11:29
Seriale Certificato: 5900560
Valido dal 13/03/2026 al 13/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA